



Università degli studi di Palermo

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 65775	Palermo 2 ottobre 2009	
UOR SEVOC	CC	RPA

Decreto n° 5077

Palermo, 2 ottobre 2009

IL RETTORE

Vista lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 9;

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2009;

DECRETA

Emanare il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM

Art. 1

Finanziamento delle borse

1. I fondi, messi a disposizione dall'Università degli Studi di Palermo o erogati da soggetti o enti pubblici o privati a seguito di atti di liberalità o in esecuzione di convenzioni e progetti o programmi di ricerca e destinati al conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati, dovranno essere utilizzati nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. L'ente finanziatore potrà, con il consenso degli organismi universitari, fissare i criteri prioritari per il conferimento delle borse a favore di particolari categorie di concorrenti.
3. Il programma della ricerca, l'importo e la durata delle borse di studio, di cui al precedente comma 1, sono definiti dai competenti Consigli di Dipartimento.
4. Le borse di studio non potranno avere durata inferiore a sei mesi e superiore a dodici; salvo rinnovo per un periodo massimo di dodici mesi.
5. Le borse di studio saranno conferite a seguito di concorso per titoli o per titoli e colloquio.
6. L'Università provvede all'emanazione dei bandi per le selezioni. Gli avvisi di selezione per le borse di studio sono affissi all'albo dell'Università e inseriti in rete nell'apposito sito dell'Ateneo. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti borsisti non possono essere inferiori a quindici giorni.

Art. 2

Procedure

1. La procedura per l'istituzione di borse di studio, di cui al precedente art. 1, si attiva a seguito di richiesta da parte Dipartimento interessato, previa delibera del Consiglio del Dipartimento stesso, che viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 3

Bandi di concorso



Università degli studi di Palermo

1. I bandi di concorso per l'istituzione delle borse di studio sono emanati, con decreto rettorale, solo a seguito dell'effettivo versamento del loro ammontare da parte dei finanziatori e del trasferimento della somma al bilancio universitario effettuato da parte della struttura interessata.
2. Su proposta della struttura interessata, l'Ufficio dell'Ateneo competente in materia predispone il bando di concorso in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento indicando i requisiti dei candidati, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le prove d'esame, la valutazione dei titoli ritenuti utili ai fini del concorso, i diritti e gli obblighi dei vincitori.
3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea o titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4

Valutazione dei candidati

1. La selezione dei candidati avverrà mediante concorso per titoli o per titoli e colloquio.
Il colloquio, quando previsto, verterà sull'argomento inerente al programma di ricerca proposto e indicato nel bando.
2. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui 50 per i titoli ed i restanti 50 per l'eventuale colloquio.
3. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
4. I titoli valutabili sono i seguenti:
 - Voto di Laurea: massimo 10 punti, così articolati:
 - 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
 - 1 punto per la lode
 - Pubblicazioni: fino a un massimo di 20 punti.
 - Altri titoli (da specificare nel bando, su proposta del Dipartimento interessato) fino a un massimo di 20 punti.
5. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà e trasmetterà all'ufficio competente la graduatoria degli idonei in ordine di merito.

Art. 5

Commissioni giudicatrici

1. I concorrenti saranno giudicati da apposite commissioni, nominate con Decreto Rettoriale, composte da tre docenti, designati dal Consiglio della struttura interessata.
2. L'Ente finanziatore potrà designare un proprio rappresentante che verrà aggregato alla Commissione.

Art. 6

Assegnazione e durata della borsa

1. Le borse vengono assegnate con Decreto Rettoriale, secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata dalla Commissione competente.
2. L'attività di ricerca potrà essere iniziata solo successivamente all'emanazione del Decreto Rettoriale con il quale viene conferita la borsa.
La durata della borsa deve avere carattere continuativo.
3. Eventuali differimenti dell'inizio dell'attività, per comprovate esigenze o circostanze, possono essere autorizzati dal Responsabile della Ricerca o dal Direttore del Dipartimento.
Potrà concedersi, altresì, l'interruzione della borsa, in via temporanea, nel caso in cui il titolare debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese, per gravidanza e puerperio o per altro grave motivo certificato, fermo restando che i periodi di interruzione dovranno essere recuperati.



Università degli studi di Palermo

Art. 7

Pagamento borse di studio e assicurazione

1. Il pagamento dell'importo della borsa è effettuato in più soluzioni con rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte del docente responsabile scientifico della ricerca.
2. L'importo massimo mensile di una borsa di studio è fissato nel limite di 1/12 della somma annuale prevista per gli assegni di ricerca.
3. L'importo della borsa è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50, lett. c) del D.P.R. 917/86, succ. mod. Decreto Legislativo n. 344 del 12.12.2003.
4. Il vincitore dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula di una polizza assicurativa.

Art. 8

Rinunce o perdita della borsa

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'Ufficio competente, entro il settimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, la dichiarazione di accettazione della borsa stessa.
2. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca stessa, perderà il diritto all'ulteriore utilizzo della borsa, su segnalazione del Responsabile scientifico della ricerca.
3. Le borse che resteranno disponibili a seguito dell'interruzione dell'attività di ricerca, potranno essere assegnate per il periodo e l'ammontare residuo ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9

1. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dall'Amm.ne di appartenenza in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l'Università di Palermo a qualunque titolo.

Art. 10

Rinnovabilità

1. Le borse di cui al presente Regolamento sono rinnovabili una sola volta sui fondi delle strutture.
2. Al rinnovo si provvederà con Decreto Rettorale sulla base della richiesta presentata dal Responsabile scientifico, previa delibera della struttura di appartenenza.
3. La durata del rinnovo non potrà essere superiore ad un anno.

Art. 11

Norme finali

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
2. Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il Rettore
F.to Prof. Roberto Lagalla